

Unione Comuni Modenesi Area Nord

(Provincia di Modena)



Oggetto CONVENZIONE :

**MODIFICA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
ALL'UCMAN DEL SERVIZIO SCUOLA DI MUSICA.
INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI
COSTITUIRE UNA FONDAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

Data Stipula	210/01/2009
---------------------	-------------

Repertorio n.	476
----------------------	-----

Contraenti :

COMUNE DI SAN POSSIDONIO - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - -
COMUNE DI CAMPOSANTO - - COMUNE DI CAVEZZO - - COMUNE DI CONCORDIA
SULLA SECCHIA - - COMUNE DI FINALE EMILIA - - COMUNE DI MEDOLLA - -
COMUNE DI MIRANDOLA -

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep. n.

MODIFICA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI
MODENESI AREA NORD DEL SERVIZIO SCUOLA DI MUSICA.

INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI COSTITUIRE UNA FONDAZIONE PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il giorno dell'anno duemilanove

(/ /2009), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente
convenzione, tra i signori:

- BALDINI Antonella, nata a Camposanto (MO) il 4.9.1967, la quale dichiara di intervenire
nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), via Baracca
n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 19.1.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile;

- DRAGHETTI Stefano, nato a Modena (MO) il 17 maggio 1969 quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
19.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MARCHINI Carlo, nato a Concordia (MO) l'1 gennaio 1956, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla

Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 15.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 15.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- COSTI Luigi, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MESCHIERI Mario, nato a Cavezzo il 14 aprile 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 17.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUGLI Tanja, nata a Mirandola (MO) il 28 febbraio 1975, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN

POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), piazza Andreoli n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 13.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FERRARI Mario, nato a San Prospero (MO) il 16 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 14.1.2009, dichiarata immediatamente esecutiva;

- MESCHIERI Mario, nato a Cavezzo il 14 aprile 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'U.C.M.AN. n. 5 del 20.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

* che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 29.3.2004 si è approvata la convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio di Scuola di Musica, convenzione che era già stata approvata da parte di tutti i nove Comuni appartenenti alla medesima Unione;

* che la predetta convenzione è stata stipulata con atto rep. n. 15 in data 1.4.2004;

* che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato alcune modifiche alla convenzione di cui al punto precedente;

* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 20.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato le modificazioni alla convenzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione,

tutto ciò premesso,

tra i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. - 1 -

Dall'articolo 2 della Convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio Scuola di Musica stipulata in data 1.4.2004, rep n. 15 viene eliminato il seguente periodo:

"Il Comune di Concordia sulla Secchia trasferisce all'Unione solo le attività didattiche collettive di cui alla lettera a) del precedente comma, nonché eventuali specifici progetti ai quali darà adesione".

ART. - 2 -

Dopo l'art. 2 della Convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio Scuola di Musica stipulata in data 1.4.2004, rep n. 15, viene inserito il seguente articolo 2 - bis:

"Art. 2 - bis.

E' attribuita all'Unione la facoltà, previa valutazione della convenienza economica, organizzativa e funzionale, di costituire una Fondazione ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, insieme ad altri soggetti pubblici e/o privati, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. Compete all'Unione la definizione dello statuto e dell'atto costitutivo della Fondazione, compresa la possibilità di includere tra gli scopi di quest'ultima ulteriori attività rispetto a quelle elencate nell'art. 2.

Vengono messi a disposizione della Fondazione, ove costituita, i beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Unione e dei Comuni ed il personale trasferito all'Unione dai Comuni, necessari al perseguimento dei suoi scopi. Gli Enti proprietari di tali beni si impegnano a concedere in comodato d'uso gratuito all'Unione gli stessi, affinché l'Unione li metta a disposizione della Fondazione nelle forme da essa ritenute più opportune, con riguardo anche agli oneri relativi alla manutenzione, alle utenze ed alle coperture assicurative inerenti i beni in oggetto. Per quanto riguarda i beni immobili, i Comuni proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione del bene concesso in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi; in tale ipotesi, il Comune deve comunque mettere direttamente a disposizione della Fondazione idonei locali sostitutivi, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Fondazione stessa nell'ambito del territorio comunale.

I Comuni si impegnano a concorrere alla costituzione del contributo annuo che l'Unione corrisponderà alla Fondazione in base ai criteri di riparto previsti nell'art. 10 della presente convenzione.

L'Unione è tenuta a comunicare ai Comuni i dati relativi all'attività della Fondazione ogniqualvolta gliene venga fatta richiesta, nonché a trasmettere tempestivamente ai Comuni medesimi i documenti contabili relativi all'esercizio finanziario della Fondazione in parola."

ART. - 3 -

L'articolo 10 della Convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio Scuola di Musica stipulata in data 1.4.2004, rep n. 15 viene sostituito dal seguente testo:

"Articolo 10 - Ripartizione delle spese.

Le spese del Servizio Scuola di Musica sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento del servizio e per la gestione delle attività scolastiche e didattiche.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

- a) spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun Comune cui fa capo il rapporto di impiego;
- b) ogni comune si assume l'onere relativo alle sedi dove si svolge l'attività nel proprio territorio;
- c) specifiche attività e/o iniziative richieste da singoli comuni possono essere realizzate dalla Scuola di Musica con oneri a totale carico del Comune richiedente, a condizione che vengano considerate realizzabili e compatibili con le altre attività svolte;
- d) eventuali spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: la spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato;
- e) eventuali spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in

una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione, e saranno ripartite tra tutti i comuni mediante il criterio del riparto in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione.

Fanno eccezione le spese relative al direttore e al maestro di musica provenienti dal Comune di Mirandola, alle quali i comuni concorrono nelle seguenti misure: il Comune di Mirandola per un ammontare pari al 73,50% del totale; gli altri 8 comuni mediante riparto della quota rimanente in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione.

Qualora sia esercitata la facoltà di gestire il servizio Scuola di Musica tramite Fondazione, le spese del servizio nel bilancio dell'Unione saranno rappresentate dal contributo che l'ente erogherà annualmente alla Fondazione a sostegno dei costi di gestione. Tale spesa verrà ripartita fra i tutti comuni sulla base dei criteri sopra indicati."

ART. - 4 -

Alla luce delle integrazioni e modifiche di cui al presente atto, si allega, quale parte integrante e sostanziale, il testo coordinato della convenzione stipulata con atto repertorio n.

15 del 1.4.04, (Allegato A).

Il presente atto composto da n. dieci mezzi fogli di cui occupa nove facciate per intero e parte della decima è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B annessa al D.P.R. 26.10.72 n 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, tabella del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI CAMPOSANTO

p. IL COMUNE DI CAVEZZO

p. IL COMUNE DI CONCORDIA S.S.

p. IL COMUNE DI FINALE EMILIA

p. IL COMUNE DI MEDOLLA

p. IL COMUNE DI MIRANDOLA

p. IL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

P. IL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

p. IL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Allegato A)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD DEL SERVIZIO SCUOLA DI MUSICA - REP. N. 15 DEL 1.4.2004.

Art. 1 - Oggetto -

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio di Scuola di Musica, già gestito in forma associata mediante apposita convenzione facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 2 - Funzioni trasferite -

L'esercizio unificato delle funzioni trasferite comprende:

a) i corsi musicali individuali e attività didattiche collettive (queste ultime attualmente: banda giovanile, coro voci bianche, ensemble di musica d'insieme, orchestra di chitarre).

Finalità dei corsi è l'insegnamento, da realizzarsi tramite lezioni individuali e collettive a bambini e adulti, degli strumenti a fiato, corda, percussione e del canto. Tutte le attività dovranno favorire l'inserimento di allievi disabili;

b) attività di promozione e di pedagogia musicale rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

c) attività del centro documentazione musicale(CDM). Il Centro fornisce a tutti gli insegnanti delle scuole materne, elementari, medie inferiore e superiore consulenza, materiali didattici, e supervisione sulle attività di didattica musicale che si svolgono presso le scuole sopracitate.

d) altre attività o progetti in materia musicale che l'Unione deciderà di attivare.

Vengono trasferite inoltre le seguenti convenzioni che il Comune di Mirandola ha sottoscritto in qualità di Comune capofila della precedente gestione associata:

1. convenzione rep. n. 25206, in data 26 settembre 2002, (allegata sotto la lettera A) con le

direzioni didattiche del Distretto Scolastico per lo svolgimento di percorsi didattici di pedagogia musicale (scadenza 30 giugno 2005);

2. convenzione rep. n. 25291, in data 19 dicembre 2002, (allegata sotto la lettera B) con l'associazione "Filarmonica Cittadina G. Andreoli" per rapporto di collaborazione nella programmazione, organizzazione e gestione corsi e attività musicali (scadenza 30 giugno 2006);

3. convenzione (allegata sotto la lettera C) con l'AUSL di Modena- Distretto n. 2 di Mirandola, per la realizzazione del progetto "Una musica alla portata di tutti" (scadenza 30 giugno 2008). Tale convenzione, il cui schema è stato approvato dal Consiglio Comunale di Mirandola con deliberazione n.203 del 22 dicembre 2003, non è ancora stata stipulata; a tale incombenza provvederà l'Unione, tramite i propri organi competenti, successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione.

Viene infine trasferita l'adesione all'Associazione Assonanza, con sede in Mirandola, Via Fermi, 3, disposta dal Comune di Mirandola con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 28 novembre 2002 e risultante dall'allegato atto costitutivo (allegato sotto la lettera D).

Art. 2 - bis

E' attribuita all'Unione la facoltà, previa valutazione della convenienza economica, organizzativa e funzionale, di costituire una Fondazione ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, insieme ad altri soggetti pubblici e/o privati, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Compete all'Unione la definizione dello statuto e dell'atto costitutivo della Fondazione, compresa la possibilità di includere tra gli scopi di quest'ultima ulteriori attività rispetto a quelle elencate nell'art. 2.

Vengono messi a disposizione della Fondazione, ove costituita, i beni mobili ed immobili, di

proprietà dell'Unione e dei Comuni ed il personale trasferito all'Unione dai Comuni, necessari al perseguimento dei suoi scopi. Gli Enti proprietari di tali beni si impegnano a concedere in comodato d'uso gratuito all'Unione gli stessi, affinché l'Unione li metta a disposizione della Fondazione nelle forme da essa ritenute più opportune, con riguardo anche agli oneri relativi alla manutenzione, alle utenze ed alle coperture assicurative inerenti i beni in oggetto. Per quanto riguarda i beni immobili, i Comuni proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione del bene concesso in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi; in tale ipotesi, il Comune deve comunque mettere direttamente a disposizione della Fondazione idonei locali sostitutivi, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Fondazione stessa nell'ambito del territorio comunale.

I Comuni si impegnano a concorrere alla costituzione del contributo annuo che l'Unione corrisponderà alla Fondazione in base ai criteri di riparto previsti nell'art. 10 della presente convenzione.

L'Unione è tenuta a comunicare ai Comuni i dati relativi all'attività della Fondazione ogniqualvolta gliene venga fatta richiesta, nonché a trasmettere tempestivamente ai Comuni medesimi i documenti contabili relativi all'esercizio finanziario della Fondazione in parola.

Art. 3 - Impegni dei Comuni -

A carico dei comuni aderenti alla presente convenzione sono poste le seguenti attività:

- 1) diffusione stampati informativi sui corsi musicali che saranno prodotti dalla scuola di musica;
- 2) raccolta delle iscrizioni per le attività corsistiche;
- 3) trasmissione alla scuola di musica degli elenchi degli alunni con le relative rette;
- 4) esame dell'elenco degli insolventi segnalando alla scuola di musica entro 30 giorni dalla

richiesta eventuali situazioni per le quali il comune ritiene di porre totalmente o parzialmente a proprio carico la spesa;

5) mettere a disposizione i locali di cui al successivo articolo.

L'Unione doterà il Servizio Scuola di Musica di apposito regolamento per il suo funzionamento.

Art. 4 - Sede del Servizio Scuola di Musica -

La sede centrale del Servizio Scuola di Musica viene individuata a Mirandola, in via Fermi n°3.

Tale sede potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Ciascun Comune aderente alla presente convenzione mette a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nel proprio territorio.

I predetti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola, e dovranno essere coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione -

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 6 - Flussi informativi -

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;

b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;

c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

Art. 7 - Dotazione organica -

Al Servizio Scuola di Musica viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

COMUNE di provenienza PROFILO PROFESSIONALE CAT. N.

Comune di Mirandola Maestro Direttore D1 1

Istruttore Direttivo D1 1

(15/36)

Maestro di Musica C 1

(24/36)

per un numero complessivo iniziale di 1 addetto a tempo pieno e due a tempo parziale, tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per l'attività di insegnamento, gli insegnanti saranno reperiti mediante contratti di

collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di contratto di lavoro autonomo, in base alle persone iscritte ai corsi.

La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla soprariportata tabella, viene assegnato dai Comuni all'Unione mediante comando.

I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo o a progetto (incarichi professionali, prestazioni occasionali, co.co.co. ecc.).

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da compromettere il corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio, nonchè le materie demandate alla contrattazione decentrata ed alla concertazione sono disciplinati

con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 8 - Capo Servizio -

Il Responsabile del Servizio Scuola di Musica viene individuato nell'attuale Maestro Direttore della Scuola di Musica del Comune di Mirandola, già responsabile del progetto Scuola di Musica Intercomunale dell'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.

Al Maestro Direttore è attribuita la direzione del Servizio.

Egli ha altresì il compito di:

- * predisporre annualmente il progetto didattico pedagogico da presentare alla Giunta dell'Unione per l'approvazione. Tale progetto viene preventivamente sottoposto all'esame della Conferenza degli Assessori comunali di cui all'art. 26 dello Statuto dell'Unione;
- * assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2;
- * svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;
- * coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- * assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- * gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- * il mantenimento di rapporti costanti con gli Istituti Scolastici, le associazioni musicali presenti sul territorio, gli enti finanziatori delle attività della scuola di musica;
- * mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il

tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;

* porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

* fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dal Maestro di Musica e/o dall'Istruttore Direttivo individuati dal Capo Servizio con proprio provvedimento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza delle predette figure tali funzioni vengono svolte dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 9 - Beni strumentali -

Le attrezzature tecniche e i beni mobili che erano in dotazione alla sede della scuola di musica di Mirandola, risultanti dall'allegato E, vengono assegnati in comodato gratuito al Servizio scuola di musica e assunti in carico dall'Unione stessa.

In caso di recesso del comune che ha assegnato attrezzature e beni in comodato gratuito o in caso di scioglimento dell'Unione, i beni concessi in comodato gratuito sono automaticamente riconsegnati all'ente proprietario.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Art. 10 - Ripartizione delle spese -

Le spese del Servizio Scuola di Musica sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento del servizio e per la gestione delle attività scolastiche e didattiche.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

a) spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun Comune cui fa capo il rapporto di impiego;

b) ogni comune si assume l'onere relativo alle sedi dove si svolge l'attività nel proprio territorio;

c) specifiche attività e/o iniziative richieste da singoli comuni possono essere realizzate dalla Scuola di Musica con oneri a totale carico del Comune richiedente, a condizione che vengano considerate realizzabili e compatibili con le altre attività svolte;

d) eventuali spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: la spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato;

e) eventuali spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi,

proporzionalmente al periodo di impiego.

Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione, e saranno ripartite tra tutti i comuni mediante il criterio del riparto in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione.

Fanno eccezione le spese relative al direttore e al maestro di musica provenienti dal Comune di Mirandola, alle quali i comuni concorrono nelle seguenti misure: il Comune di Mirandola per un ammontare pari al 73,50% del totale; gli altri 8 comuni mediante riparto della quota rimanente in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione.

Qualora sia esercitata la facoltà di gestire il servizio Scuola di Musica tramite Fondazione, le spese del servizio nel bilancio dell'Unione saranno rappresentate dal contributo che l'ente erogherà annualmente alla Fondazione a sostegno dei costi di gestione. Tale spesa verrà ripartita fra i tutti comuni sulla base dei criteri sopra indicati.

Art. 11 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento

dell'Unione -

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto

di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 12 - Controversie -

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 - Rinvio -

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 14 - Registrazione -

Il presente atto composto da n....pagine scritte per intero e n. righe della pagina è

esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella B annessa al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del D.P.R. 131/86. nsi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.